



TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento ex art. 74 ss. iscritto al n. 464-1/2024 Proc. Un. avente ad oggetto “*concordato minore*” ad istanza di:

MARIO TORRISI, nato a Liegi (EE) il 11.01.1956, residente a Catania (CT) in via Francesco Riso n. 97, C.F. TRRMRA56A11Z103I, **in proprio e nella qualità di socio accomandatario della società Mario Torrissi & C. S.a.s.**, società di cui, a seguito del recesso del socio [REDACTED], avvenuto in data 31.12.2021, non è stata ripristinata la pluralità dei soci, con sede legale in Catania (CT), Corso delle province nr. 25, C.f. e P. Iva nr. 03252960871, numero R.E.A. CT – 204625, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. Manfredi Zammataro (C.F. ZMM MFR 84P20 C351I) e dall’Avv. Rebeca Clemente Ruiz (C.F. CLM RBC 83A49 Z131Z);

vista la relazione redatta dall’OCC costituito presso l’Ordine dei Dottori commercialisti di Catania, nella persona del gestore dott. Alessandro Russo;

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 25/11/2024 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;

vista la relazione e i successivi chiarimenti dell’OCC dai quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, solo due creditori hanno fatto pervenire dichiarazione di voto sfavorevole ed altri ancora non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII);

rilevato che trattasi di concordato cd. “liquidatorio” e che [REDACTED]

[REDACTED], interviene con propria finanza esterna a copertura parziale del piano di rientro;

rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento, per come emerge dalla ricostruzione dell’attivo e del passivo, effettuata dall’OCC;

rilevato che l’ammontare dei debiti dell’istante è di € 559.484,81 (suddivisi fra i debiti del Torrissi in proprio e i debiti contratti dalla Mario Torrissi & C. S.a.s.)così composto:

- € 376.430,67 relativi a debiti di natura commerciale contratti dalla società Mario Torrissi & C. S.a.s. nei confronti di Erario, enti pubblici e istituti di credito, pari al 67% circa dell’indebitamento totale.

• € 183.054,14 relativi al debito personale del sig. Torrisi nei confronti dell'Erario, enti pubblici, istituti di credito e condanna alle spese in sede di contenzioso. Tali posizioni rappresentano il 33% circa dell'indebitamento totale;

rilevato che il nucleo familiare dell'istante è composto dallo stesso e dal coniuge e che le entrate complessive ammontano ad € 4.340,70 mentre le spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare composto da due persone, ammontano ad € 1.434,20; va considerato che le obbligazioni contratte personalmente dal coniuge (anche per il pagamento del mutuo sulla casa di abitazione della famiglia, di proprietà esclusiva della [REDACTED]) ammontano ad € 1.574,00;

rilevato che, fermo restando quanto si dirà appresso sull'apporto di finanza esterna, le somme a disposizione della procedura ammontano mensilmente ad € 1.300,00;

rilevato che il Torrisi (così come la società) non risulta titolare di alcun bene immobile;

rilevato che il Torrisi non risulta titolare di alcun bene mobile registrato mentre la società è titolare del motociclo marca Kwang Yang Motor Co.LTD KYMCO D1/20/00, n. telaio RFBD12000A1017312, immatricolato il 28.04.2010 e targato DS38325, acquistato dalla in data 28.04.2010 al prezzo di €. 2.350,00;

rilevato, altresì, che il ricorrente è titolare delle seguenti partecipazioni societarie: a) partecipazione pari al 100% della società Mario Torrisi & C S.a.s. (valore nominale € 10.000,00, valore di liquidazione € 0); b) partecipazione pari al 15% della società Unicatania S.r.l. per nominali €. 1.500,00 (valore di liquidazione € 1.500);

rilevato che, per come accertato dall'OCC, il proponente non ha compiuto atti eccedenti l'ordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che la proposta di concordato minore prevede il pagamento dell'importo complessivo di € 120.900,00, da corrispondersi come segue:

1) quanto ad € 5.000,00, quale acconto iniziale da versare entro 30 giorni dall'omologa della presente proposta. Tali somme derivano da disponibilità immesse dal terzo assuntore e derivati dalla liquidazione spettante all' [REDACTED] a titolo di trattamento di fine rapporto;

2) quanto ad € 95.400,00 mediante il pagamento di nr. 72 rate mensili, dall'importo unitario di €. 1.325,00, a partire dal 30esimo giorno successivo al pagamento della maxi-rata iniziale di cui al precedente punto. Risorse derivanti dai redditi da lavoro dipendente percepiti dal sig. Torrisi Mario;

3) quanto ad €. 8.500,00 derivanti dalla dismissione dei mezzi intestati alla società "Mario Torrisi & C. S.a.s.";

4) quanto ad €. 12.000,00 quale maxi-rata finale da corrispondere entro 30 giorni dal pagamento dell'ultima delle 72 rate mensili. Tali somme derivano da disponibilità immesse dal terzo assuntore;

rilevato che l'odierno proponente "*atteso il possibile esito favorevole del contenzioso pendente iscritto all'R.G. 10396/2021*" si è obbligato a destinare alla procedura in argomento e pertanto, ai suoi creditori, le eventuali somme percepite in caso di definizione in suo favore (pari a complessivi €. 202.773,41);

rilevato che nella proposta è stato previsto altresì un “*fondo rischi specifico*” in caso di esito sfavorevole e relativa condanna alle spese di giudizio, per il contenzioso iscritto all’R.G.10396/2021, incoato dell’odierno proponente in qualità di socio accomandatario della Mario Torrisi & C. S.a.s contro la società [REDACTED]

[REDACTED] pari ad € 30.000,00;

rilevato che le somme che il proponente si impegna a corrispondere (anche tramite il ricorso alla finanza esterna) consentiranno di soddisfare i creditori come di seguito riepilogato:

- al 100% le spese prededucibili, ex art. 6 del D.Lgs. 14/2019;
- creditori privilegiati ed i creditori privilegiati retrocessi al chirografo un soddisfo complessivo del 19,94% per complessivi €. 81.688,23;
- creditori chirografari “puri” e chirografari con garanzie aliunde capienti - Classe B e C - soddisfo complessivo del 7,75% per complessivi €. 11.615,95;

rilevato che l’OCC ha attestato il raggiungimento delle maggioranze di legge così come segue: “*risulta raggiunta sia la maggioranza assoluta dei crediti (voti positivi € 313.990,65 su € 527,884,81 – 59,48%) nonché la maggioranza in due delle tre classi presenti (Classe B e C). Da tale calcolo è stata esclusa la categoria del privilegio speciale capiente, in quanto categoria di creditori soddisfatta integralmente*”;

rilevato – per completezza- che le osservazioni mosse dal creditore Deutsche Bank S.p.a. non attengono alla convenienza della proposta ma sono essenzialmente incentrate sulla colpa nella causazione del sovraindebitamento (non rilevante nella specie) e sulla circostanza che l’apporto esterno, fornito dalla [REDACTED], avrebbe potuto essere maggiore; quanto a detto punto, considerato l’emolumento pensionistico percepito dalla [REDACTED] e le obbligazioni mensili gravanti su quest’ultima, non pare che la stessa abbia a disposizione risorse ulteriori da mettere a disposizione dei creditori;

rilevato che, in conformità al disposto dell’art. 78 comma 2-bis D.Lgs. n. 14/2019 è stato nominato il commissario giudiziale avv. Sergio Finocchiaro, perché svolga, le funzioni dell’OCC;

visto l’art. 80 CCII,

P. Q. M.

OMOLOGA

il concordato minore proposto da MARIO TORRISI, nato a Liegi (EE) il 11.01.1956, residente a Catania (CT) in via Francesco Riso n. 97, C.F. TRRMRA56A11Z103I, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della società Mario Torrisi & C. S.a.s;

DISPONE

che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore, all’OCC e al commissario giudiziale, affinché quest’ultimo provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell’apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

la trascrizione della presente sentenza a cura del commissario, in presenza di beni immobili o mobili registrati;
che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
che il commissario vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del commissario sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
che il commissario riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;

DICHIARA

chiusa la procedura.

Si comunichi.

Catania, 20/1/2025

Il Giudice
Laura Messina